



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi - Presidente
dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore
dott. Fabio Doro - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. [REDACTED]

promosso da:

[REDACTED] in persona del Curatore, dott. [REDACTED]
rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. [REDACTED] del Foro di
Padova, giusta procura telematica alle liti depositata in allegato all'atto di citazione;

- attore-

contro

[REDACTED] contumace

- convenuto

avente per oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.

CONCLUSIONI

L'attore così conclude come da atto di citazione:

“piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:

Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. [REDACTED] per tutti i fatti e le condotte, attive ed omissive illustrati in narrativa e per le conseguenti violazioni.

Per l'effetto condannare [REDACTED] a risarcire tutti i danni subiti dalla Società fallita e dai suoi creditori, in relazione ed in conseguenza a tutti i fatti e alle condotte, attive ed omissive, illustrati in narrativa, nella misura che sarà accertata in corso di causa, quantomeno in misura corrispondente ad euro 740.466,11, ovvero nell'importo anche maggiore che risulterà accertato all'esito dell'espletanda istruttoria, o che l'ill.mo Tribunale riterrà di liquidare ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi compensativi maturati e maturandi, al tasso legale, ed alla rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;

In ogni caso

Condannare il convenuto alla rifusione di spese e competenze di causa.”

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, il [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] socio unico ed amministratore della società [REDACTED] fino a giugno 2015.

Esponesse che la società era stata costituita in data 26.7.2010 e si occupava di allestimenti fieristici e negozi a contract.

In data 24.6.2015 il [REDACTED] trasferiva le quote al sig. [REDACTED], che assumeva anche la carica di Amministratore unico della società; da gennaio 2016 e fino alla declaratoria di fallimento rivestiva la carica di amministratore unico il sig. [REDACTED]

Nel 2015 il sig. [REDACTED] cedeva al sig. [REDACTED] anche le quote della società [REDACTED] srl di cui [REDACTED] si avvaleva per la fornitura di impianti elettrici montati negli allestimenti fieristici.

Sia il sig. [REDACTED] che il sig. [REDACTED] erano meri prestanome, soggetti indigenti, privi di alcuna competenza gestoria e reperiti dal [REDACTED] presso l'edificio comunale che ospita i senza tetto.

Con sentenza del Tribunale di Vicenza di data 4.11.2020 [REDACTED] veniva dichiarata fallita.

L'attore deduceva che fin dal 2012 la società aveva perso il patrimonio netto e che i bilanci depositati andavano rettificati come segue:

“crediti verso altri” facevano riferimento a prelevamenti dalla banca non giustificati;
espunzione della capitalizzazione di € 62.000,00, in quanto non risultava plausibile che fosse necessario costruire attrezzature per un tale importo in ragione dell'attività espletata;
rettifica delle “disponibilità liquide” al 30.6.2015, in quanto riferite a prelevamenti dalla cassa non giustificati.

L'insufficienza patrimoniale rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali era in ogni caso emersa in tutta la sua evidenza nel 2015, allorché il [REDACTED] aveva deciso di spogliarsi delle sue quote e del ruolo di amministratore, omettendo di ricapitalizzare la società e continuando invece l'attività, aggravando in tal modo il dissesto, in violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2392, 2482 ter, 2485 e 2486 cc.

Il danno, in ragione della omessa tenuta della contabilità, doveva essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, ammontante ad € 516.466,11.

A tale importo dovevano aggiungersi le somme illegittimamente sottratte alla società da parte del [REDACTED] di importo complessivo di euro 224.000,00, di cui:

euro 21.000 per restituzione finanziamento soci nel 2012 (non dovuta);
euro 80.000,00 per prelevamenti privi di causale dai conti della società tra il 2012 e il 2014 oltre alla contabilizzazione di rimborsi chilometrici per euro 77.000 privi di giustificazione;
euro 40.000,00 per prelevamenti dalla banca non giustificati nel 2015;
almeno euro 6.000,00, quale prezzo del veicolo aziendale trasferito alla nuova ditta individuale successivamente alla cessione delle quote e del cui pagamento non vi è traccia.

Concludeva chiedendo la condanna del [REDACTED] al pagamento della somma di € 740.466,11 ovvero nell'importo anche maggiore che risulterà accertato, oltre interessi compensativi e rivalutazione.

Il convenuto, al quale veniva ritualmente notificato l'atto di citazione, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.

Le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate per i motivi che si espongono.

In premessa, occorre rilevare che le scritture contabili e i registri fiscali della società non sono stati più tenuti dal 2015 e che da tale esercizio non sono più stati approvati bilanci, mentre esiste la contabilità in relazione al periodo precedente, che tuttavia non è stata reperita dalla Curatela.

Pertanto, non può essere in questa sede verificata la correttezza delle rettifiche apportate ai bilanci dal 2012 al 2014 in relazione a "Crediti verso altri", che, secondo la Curatela, celerebbe prelevamenti bancari non giustificati, né la capitalizzazione di costi pari ad € 62.000 dal conto "immobilizzazioni materiali", né infine le disponibilità liquide al 30.6.2015, riferite secondo il Fallimento a prelevamenti bancari non giustificati.

La Curatela non ha neppure illustrato l'iter logico utilizzato nell'approntare le rettifiche, onde consentire al Tribunale di valutarne la congruità e la plausibilità, né soprattutto ha reperito e prodotto in giudizio la documentazione bancaria, che avrebbe consentito un riscontro documentale rispetto alle rettifiche apportate concernenti i prelievi bancari ingiustificati, essendo note al Curatore le Banche con le quali la società Visivamente intratteneva rapporti.

Dai bilanci approvati (peraltro neppure prodotti, essendo agli atti sub doc. 12 bis i soli bilanci come rettificati dal Curatore) non risulta che la società avesse perso il proprio patrimonio fino al 2015.

Inoltre, le allegazioni del [REDACTED], rispetto all'addebito principale di continuazione dell'attività sociale, con aggravamento del passivo, sono da loro distoniche ed incongruenti; l'attore evidenzia, infatti, da un lato che la società sarebbe rimasta priva di ogni gestione e sarebbe stata svuotata delle rimanenze, delle commesse e dei clienti, distratti a favore di [REDACTED], di cui era socio unico ed amministratore il [REDACTED] dall'altro che il [REDACTED] anche successivamente a giugno 2015, avrebbe mantenuto la piena ed esclusiva disponibilità dell'azienda che avrebbe continuato a gestire, omettendo intenzionalmente di tenere la documentazione contabile, al fine di rendere impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale della società al momento della dichiarazione di [REDACTED]

Ritiene il Collegio che non sia stata fornita adeguata prova che sia stata proseguita dal [REDACTED] l'attività sociale dopo la perdita del patrimonio avvenuta in tesi della Curatela nel 2015.

Dalle dichiarazioni rese dallo stesso [REDACTED] sia alla Guardia di Finanza (doc. 5) che al Curatore (doc. 12 ter) emerge piuttosto che egli avrebbe proseguito l'attività di Visivamente con la società [REDACTED] di cui era socio unico ed amministratore unico, significativamente costituita proprio a luglio 2015 (doc. 16); le ultime fatture di Visivamente emesse e prodotte sub doc. 17 sono per la maggior parte emesse nella prima metà del 2015.

Anche sulla base delle dichiarazioni dei due amministratori succedutisi al [REDACTED] si trae il convincimento che la società sia rimasta inattiva dalla seconda metà del 2015 (docc. 3 e 4).

Tutti gli elementi raccolti in giudizio sono convergenti ed univoci nel portare ad escludere che vi sia stata prosecuzione dell'attività da parte di [REDACTED] dopo la seconda metà del 2015 e che lo sbilancio fosse risalente ad epoca anteriore al 30.6.2015; tuttavia, era onere del Curatore provare tale circostanza con la documentazione disponibile.

ATTI DISTRATTIVI

La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass 16952/2016; Trib. Milano 9709 del 2019; 3527 del 2023).

Il [REDACTED] non ha dimostrato, a monte, il compimento di atti distrattivi da parte del [REDACTED]

con riferimento ai prelievi bancari, non ha, infatti, prodotto gli estratti dei conti correnti intestati alla società relativi agli anni dal 2012 al 2015 da cui risultino i prelievi di € 80.000 tra il 2012 e il 2014 e di € 40.0000 nel 2015; né, in parte qua, le dichiarazioni rese dal sig. [REDACTED] al Curatore (doc. 12 ter fasc.) hanno valore confessorio, avendo costui dichiarato solo che la società faceva molti pagamenti per cassa;

quanto alla restituzione del finanziamento di € 12.000,00 asseritamente risalente al 2012, non vi è prova della restituzione di tale somma in favore di [REDACTED] né sono stati allegati elementi dai quali possa trarsi l'illegittimità di tale restituzione, ove avvenuta;

non vi è neppure prova non solo della contabilizzazione di rimborsi chilometrici per € 77.000,00, ma neppure dell'effettivo incasso di tale somma da parte del [REDACTED]

la doglianza relativa a ricavi non contabilizzati per € 538.693,12 di cui € 85.900,87 per Iva non versata non è concludente; la corretta esecuzione del pagamento dei tributi e degli oneri fiscali rappresenta, infatti, un obbligo per gli amministratori e l'inadempimento dei suddetti obblighi di pagamento espone gli amministratori a responsabilità per mala gestio verso la società e i creditori sociali per i danni ad esso conseguenti; in tale evenienza, il danno subito dalla società va parametrato all'importo delle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e degli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l'amministratore utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse provveduto regolarmente ai propri obblighi all'entità dell'imposta o del contributo omesso, mentre la società sarebbe stata comunque ed in ogni caso obbligata a sopportarne il costo (cfr. Trib. Roma Sent. n. 18437/2017). Interessi e sanzioni, se dovuti all'Erario, non sono stati quantificati dal [REDACTED]

L'unico atto distrattivo provato dal [REDACTED] concerne, invece, la vendita dell'unico autocarro, il cui prezzo è stato stimato dallo stesso [REDACTED] in € 6.000,00, che non risulta incassato dalla società (cfr. doc. 6 dichiarazioni [REDACTED] a GDF).

La vendita di tale autocarro in favore di [REDACTED] (di cui era socio unico ed amministratore il [REDACTED] sarebbe avvenuta a settembre 2015, quando amministratore unico della [REDACTED] era il [REDACTED], soggetto senza fissa dimora e mero prestanome del [REDACTED]

In conclusione, il convenuto [REDACTED] deve essere condannato al pagamento della somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre svalutazione ed interessi compensativi sulla somma anno per anno rivalutata (come da Cass. civ. S.U., sent. n. 1712 del 1995), per un importo all'attualità pari ad € 7.919,48.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sulla base del valore effettivo della lite, con pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, in quanto il [REDACTED]

aveva attestato con decreto di data 8.3.2022, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che la procedura non disponeva all'epoca di fondi. Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio si richiama ed aderisce al più recente orientamento della S.C. che ha ritenuto che *“il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”* (Cass. civ. ord. 22017 del 2018; 11590 del 2019).

Tenuto conto della natura prettamente giuridica della causa e della non particolare complessità del thema decidendum, le spese di lite vengono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, non essendo stati richiesti i termini di cui all'art. 183, 6° comma cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da [REDACTED] ei confronti di [REDACTED] ed iscritta al n. [REDACTED] R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- dichiara tenuto e condanna il convenuto [REDACTED] al pagamento, in favore del [REDACTED] dell'importo di € 7.919,48, già determinato all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;

- condanna il convenuto [REDACTED] al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compenso, oltre spese generali, spese prenotate a debito e prenotande ed oneri accessori come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 24 luglio 2024

Il Presidente
dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner